



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza - Ufficio XIII

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DRIALAG 6 DST - DCP

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

LORO SEDI

e, p.c. All'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
via Lucania, 29

00187 ROMA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 settembre 2015.
Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi
compiti. Prime indicazioni attuative.

La presente circolare è emanata in attuazione dell'articolo 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 settembre 2015 (ora innanzi DM), con il quale viene stabilito che gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi sulla base delle indicazioni diramate con specifica circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, per ciò che concerne le materie di competenza, nel rispetto dei criteri di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, più efficace espletamento delle attività di competenza, miglior utilizzo delle risorse umane, più efficiente erogazione dei servizi all'utenza.

Aspetti generali

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2016, n. 20, sono state individuate, all'articolo 3, le Ragionerie territoriali dello Stato (d'ora in avanti RTS), di cui cinquantasette con unica sede e diciotto articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza, e definiti i relativi compiti.

Le settantacinque Ragionerie territoriali dello Stato, sono, pertanto, dislocate su una totalità di novantatré sedi periferiche.

L'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto, nel richiamare le competenze delle Ragionerie territoriali con un'elencazione, in ogni caso, non tassativa, sancisce, al comma 2, il principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.

Il DM, tra le competenze attribuite alle RTS, prevede, al comma 1, lett. 1, dell'articolo 4, le attività in materia di pagamento degli stipendi solo per il personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato; viene, pertanto, con il DM citato, esclusa la competenza delle RTS in relazione al pagamento degli stipendi del personale periferico del MEF.

Tuttavia, attesa la complessità delle operazioni di presa in carico da parte della Direzione del personale delle partite stipendiali concernenti gli amministrati in argomento, nonché la necessità di apportare delle modifiche ai sistemi informativi in uso per il pagamento delle predette poste stipendiali, il trasferimento effettivo della citata gestione avverrà nella seconda metà del 2016. Tali modifiche si rendono necessarie alla luce della tipicità e numerosità del personale da gestire, poiché lo stesso comprende non solamente quello afferente alle citate RTS, ma anche quello delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Pertanto, con successiva circolare saranno diramate le istruzioni e indicate le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al periodo precedente.

Il decreto, per le sedi articolate in più uffici dirigenziali, prevede specifiche competenze per il direttore.

Il successivo articolo 5 introduce una significativa innovazione, concentrando, in capo alle Ragionerie territoriali con sede nel capoluogo di Regione (fatte salve le RTS aventi sede nella province autonome di Trento e Bolzano) talune attività di amministrazione attiva, che riguardano:

- a) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili (DPR 4 settembre 2002 n. 254), nonché l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali nell'ambito regionale;

- b) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) del DM 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti;
- c) le funzioni di cui alle lettere b) e h) del comma 1, del medesimo articolo 5, del predetto decreto ministeriale;
- d) le funzioni di cui alla lettera j) del comma 1, dello stesso articolo 5, sull'attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica.

Resta invariato il dettato del DM 23 dicembre 2010 riguardo alle funzioni previste nei punti b), c), d), che devono essere svolte sulla base di specifiche modalità operative indicate dalla Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In materia di procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio, di cui agli articoli 49, 50 e 51 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è confermato, all'articolo 6, quanto previsto dal DM 17 novembre 2011, recante, in allegato, l'individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato ed i rispettivi ambiti di competenza.

L'espletamento delle predette funzioni è affidato al direttore della Ragioneria territoriale dello Stato.

Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 7, il direttore è responsabile del regolare funzionamento della Ragioneria territoriale non solo nelle sedi monocratiche, ma anche nelle RTS articolate in più uffici di livello dirigenziale non generale.

Per le Ragionerie territoriali di Roma, Milano/Monza Brianza e Napoli l'articolo 8 prevede l'articolazione, per ognuna, in tre uffici dirigenziale di livello non generale, incluso quello del direttore, con le relative attribuzioni.

Per le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Palermo, Torino l'articolo 9 prevede, invece, l'articolazione di ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore, con le relative attribuzioni.

Le restanti RTS, elencate all'articolo 10, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni.

Gestione unificata del consegnatario dei beni mobili e delle spese di funzionamento

- *Gestione unificata beni mobili*

L'articolo 5, comma 1, lett. a), del DM dispone che presso le RTS aventi sede nel capoluogo di Regione (fatte salve le RTS di Trento e Bolzano, considerate, ai fini in discorso, alla stregua di

sedi (regionali) venga svolta la gestione unificata su base regionale del consegnatario dei beni mobili di cui al D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante il (Regolamento per la gestione dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) (ora in avanti, anche (Regolamento)), nonché l'acquisizione centralizzata dei beni e servizi per il fabbisogno delle RTS presenti in ambito regionale.

Conseguentemente, si rende necessaria l'adozione da parte dei direttori delle RTS aventi sede nei capoluoghi di Regione di un provvedimento formale di nomina del consegnatario unico regionale, a norma dell'articolo 7, comma 4, del citato Regolamento, nonché del suo sostituto nei casi di assenza o impedimento temporaneo, da trasmettere all'Ufficio centrale del Bilancio presso il MEF e alla Corte dei conti.

Tuttavia, in considerazione della dislocazione dei beni mobili presenti nelle RTS non aventi sede nei capoluoghi di Regione o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sarà nominato, presso ogni sede diversa dal capoluogo di Regione, ai sensi del comma 5, del menzionato articolo 7, un sub-consegnatario in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 254/2002 e già in servizio presso la medesima sede, il quale svolgerà le funzioni in osservanza delle disposizioni previste dal successivo articolo 10, comma 5, e nel rispetto delle direttive impartite dal consegnatario.

Alla nomina del sub-consegnatario si procederà con provvedimento formale del direttore della RTS con sede nel capoluogo di Regione, sentito il direttore della RTS interessata.

Non appare superfluo evidenziare che, a seguito della nomina del consegnatario unico regionale e della contestuale cessazione delle funzioni dei consegnatari delle altre RTS, si renderà necessaria l'effettuazione di tutte le operazioni previste nel caso di chiusura delle scritture contabili inerenti ai beni mobili. Infatti, divenendo unica la contabilità dei beni, in quanto ricondotta al solo consegnatario regionale, vanno chiuse le contabilità afferenti alle RTS non aventi sede nei capoluoghi di Regione (in proposito, si ricorda che le RTS di Trento e di Bolzano sono considerate (regionali)).

Nel dettaglio, sotto il profilo operativo, si espone la necessità che, ai fini della chiusura delle anzidette contabilità, i consegnatari delle RTS non aventi sede nei capoluoghi di Regione provvedano alla previa ricognizione dei beni in gestione e al consequenziale trasferimento, sulla base di apposito verbale, dei beni stessi (inventariali, durevoli e di facile consumo) al consegnatario regionale, con emissione del relativo buono di scarico, seguendo sostanzialmente il procedimento delineato dall'articolo 13, comma 2, del Regolamento.

Prima di detto trasferimento, però, i medesimi consegnatari debbono comunque avere cura di completare le eventuali operazioni di sistemazione contabile e di dismissione dei possibili beni fuori uso nonché, nell'ipotesi di beni mancanti, l'iter procedurale per la verifica delle ragioni e

l'appuramento di possibili responsabilità, ai fini della corretta adozione del decreto autorizzativo al discarico.

Tutto ciò svolto, i consegnatari cessati delle RTS non aventi sede nei capoluoghi di Regione presenteranno, entro il 15 febbraio 2017, al competente Ufficio centrale del Bilancio presso il MEF il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nell'anno 2016, Mod. 98 C.G., debitamente validato e documentato, esponendo l'aumento della consistenza patrimoniale.

A loro volta, i consegnatari unici regionali, a seguito del suddetto trasferimento, assumeranno in carico nelle proprie scritture contabili i beni discaricati dai consegnatari cessati, procedendo ad affidare i beni stessi ai sub-consegnatari nel frattempo nominati, sui quali esercitano la vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni.

Va da sé che sarà attribuito un unico codice consegnatario a livello regionale, con il quale verrà identificata la gestione dei beni di tutte le RTS presenti nella Regione.

Infine, si fa presente che, in considerazione della proroga di un anno disposta con nota n. 92365 del 1° dicembre 2015, le operazioni di rinnovo inventariale disciplinate dalla circolare 9 settembre 2015, n. 26/RGS, dovranno essere espletate dal consegnatario della RTS con sede nel capoluogo di Regione e dai consegnatari delle RTS di Trento e Bolzano con riferimento alla situazione dei beni esistente al 31 dicembre 2016.

- *Gestione unificata delle spese di funzionamento*

Analogamente a quanto disposto per i beni mobili, il decreto in parola ha previsto l'accentramento nella RTS con sede nel capoluogo di Regione (fatte salve le RTS di Trento e Bolzano, considerate, anche a tal fine, come sedi "regionali") della spesa per acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento di tutte le RTS comprese nel territorio regionale.

La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, che, come è noto, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 67/2013, cura l'acquisizione, l'amministrazione e la manutenzione degli immobili in uso al Ministero oltre che dei relativi impianti tecnologici non informatici, il supporto e il coordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la conduzione degli immobili che ospitano le sedi del Ministero, sia in locazione passiva che in uso governativo, nonché la gestione unificata delle spese di funzionamento nelle materie comuni a più Dipartimenti (escluse le spese di natura informatica), a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, provvederà ad assegnare, unicamente alle RTS del capoluogo di Regione (nonché alle RTS di Trento e Bolzano), ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, i fondi necessari per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti per le predette finalità.

Ugualmente solo al direttore della RTS presso il capoluogo di Regione potranno, eventualmente, essere messe a disposizione risorse, con ordini di accreditamento, da parte dei competenti uffici dell'amministrazione centrale, per le spese di funzionamento delle RTS operanti nell'ambito territoriale di diretta competenza.

Conseguentemente, la RTS del capoluogo di Regione dovrà acquisire dalle altre RTS della Regione i programmi annuali di spesa, e relativi fabbisogni, cui provvederà attingendo ai fondi all'uopo assegnati dall'amministrazione centrale.

A tal fine è necessario che la RTS titolare della gestione a livello regionale comunichi alla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del DAG, puntualmente e nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite, i fabbisogni ordinari per consentire alla medesima Direzione una corretta programmazione della spesa da decentrare e la puntuale definizione, ove necessario, dei livelli di priorità da riconoscere ai singoli interventi. La citata Direzione provvederà ad emanare, di concerto con l'Ispezzione Generale di Finanza, una successiva circolare esplicativa con le istruzioni operative cui le RTS aventi sede nei capoluoghi di Regione dovranno uniformarsi.

Si fa presente che anche i pagamenti in conto residui dovranno essere effettuati dalla RTS con sede nel capoluogo di Regione. Al riguardo saranno fornite dai competenti uffici dell'AGICS specifiche istruzioni operative.

Gli adempimenti concernenti la contabilità economica analitica sono a carico della RTS con sede nel capoluogo di Regione, che gestisce le spese di funzionamento, la quale provvederà ad indicare nel SICOGE i centri di costo sui quali ripartire i costi.

Gli atti di spesa posti in essere dalla RTS del capoluogo di Regione, a seguito dell'assegnazione dei fondi, ai sensi della legge n. 908/1960, sono trasmessi, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, alla RTS individuata con determina del Ragioniere Generale dello Stato in corso di emanazione.

La medesima RTS sarà competente a svolgere anche il controllo successivo su eventuali rendicontazioni di spese di funzionamento, effettuate in seguito ad aperture di credito.

Con riferimento ai riflessi del nuovo assetto sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce delle disposizioni recate dal D. Lgs. n.81/2008, si fa rinvio a successivi e specifici atti di questa Amministrazione centrale, nonché alle istruzioni di dettaglio per l'attuazione del modello organizzativo della sicurezza, di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

Infine, è appena il caso di precisare che nulla è innovato in merito alla gestione delle spese relative agli oneri condominiali, che resta affidata a ciascuna RTS per quanto di competenza, ed alle

spese per il fitto dei locali, che continueranno ad essere gestite dalla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.

Espletamento a livello regionale di talune attività di amministrazione attiva

Come già evidenziato, il decreto 3 settembre 2015, ha introdotto, all'articolo 5, comma 1, lett. b) e c), delle significative innovazioni, riguardanti determinate funzioni, già, tra l'altro, riallocate presso le Ragionerie territoriali con DM 23 dicembre 2010, inerenti:

- alla rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni relative alla concessione e pagamento delle pensioni di guerra, pagamenti vitalizi, gestione pensioni privilegiate tabellari e concessioni delle reversibilità, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) del DM 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti;
- ai servizi sui depositi definitivi, di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2009;
- ai rimborsi di somme versate al capo X ed altri, includendovi i rimborsi di somme depositate in più per oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326;
- alla restituzione di depositi provvisori;
- alle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 50, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 296 e, in seguito, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente al progetto "tessera sanitaria", nonché le attività collegate ai relativi procedimenti contenziosi.

Il decreto demanda a successive circolari la definizione delle modalità attuative inerenti allo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c); tuttavia, appare opportuno precisare, sin d'ora quanto segue.

A) Contenziosi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e tabellari

Per quanto concerne i contenziosi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e tabellari la Ragioneria territoriale non avente sede nel capoluogo di regione, ma che ha in carico la partita di pensione provvederà, conservandone copia, ad inoltrare immediatamente il ricorso, con copia degli

atti del fascicolo, alla Ragioneria con sede nel capoluogo di Regione, collaborando con quest'ultima nell'attività finalizzata alla formulazione della memoria difensiva. La RTS con sede nel capoluogo di regione provvederà alla rappresentanza in giudizio.

Le modalità di collaborazione potranno essere concordate tra i direttori delle RTS interessate.

Si raccomanda, in ogni caso, la predisposizione articolata e dettagliata della memoria difensiva, esprimendo le considerazioni più opportune che consentiranno all'Ufficio che si costituirà in giudizio di svolgere in maniera efficace la difesa dell'amministrazione (eventualmente anche quando ci sia la necessità di presentare integrazioni ulteriori), previo attento esame del fascicolo amministrativo, anche ai fini dell'individuazione della documentazione da mettere a disposizione.

Ugualmente la predetta collaborazione, in tale attività propedeutica, dovrà essere fornita da parte della Ragioneria territoriale che ha in carico la partita e che detiene il fascicolo amministrativo, anche laddove il ricorso pervenisse direttamente alla RTS con sede nel capoluogo di regione.

Analoga procedura dovrà essere seguita per tutti i ricorsi pendenti, non ancora giunti a decisione alla data di entrata in vigore del DM.

B) Servizio depositi definitivi

Per quanto concerne la gestione del Servizio depositi definitivi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 5, comma 1, lett. c), del DM 3 settembre 2015, le Ragionerie territoriali con sede nel capoluogo di Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano cureranno in esclusiva l'apertura e la costituzione dei depositi definitivi relativi all'intera area regionale nonché il successivo procedimento di restituzione.

Invece i procedimenti di restituzione dei depositi definitivi già aperti o costituiti presso le singole RTS alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015 continueranno ad essere gestiti presso la medesima sede che li ha in carico.

L'applicativo Svildep 3.0 sarà opportunamente modificato in modo da non consentire, all'atto di entrata in vigore del DM, l'inserimento di nuovi depositi alle RTS con sede diversa dal capoluogo di Regione (fatte salve le RTS di Trento e Bolzano). All'interno del medesimo applicativo sarà, inoltre, inserito, a fini statistici, un nuovo campo denominato "Provincia di riferimento" obbligatorio per i depositi amministrativi, che permetterà di mantenere un riferimento territoriale a livello provinciale. Un apposito *report* darà evidenza della distribuzione territoriale dei nuovi depositi aperti.

Al fine di agevolare l'accesso al servizio depositi da parte dell'utenza, si ravvisa l'opportunità di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata,

ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il Codice dell'amministrazione digitale.

Si segnala, altresì - in special modo nella prima fase di attuazione - l'importanza dell'adeguato supporto informativo all'utenza, fornito da ciascuna RTS durante gli orari di ricevimento al pubblico presso lo sportello dedicato, provvedendo, ove necessario, all'eventuale accettazione della documentazione per l'apertura dei depositi da inoltrare, successivamente, alla RTS con sede nel capoluogo di Regione.

Servizi

All'interno di ciascuna RTS l'articolazione degli uffici in servizi è demandata ad un provvedimento dirigenziale, adottato, a norma dell'art. 17 del D.Lgs. n.165/2001 e sulla base delle disposizioni che si forniscono con la presente circolare da:

- direttore nelle RTS di cui all'articolo 10 del DM (sedi monocratiche);
- direttore nonché dirigenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nelle RTS di cui agli articoli 8 e 9 del DM.

Con il predetto provvedimento, gli uffici dirigenziali saranno articolati nei seguenti servizi, caratterizzati da attività omogenee:

RTS con 3 uffici dirigenziali:

Ufficio del Direttore

- Servizio affari generali, contenzioso, antiriciclaggio;
- Servizi amministrativi e delegati e segreteria Commissione medica di verifica;

Ufficio I

- Servizio pagamento stipendi;
- Servizio pensioni e altre spese fisse;

Ufficio II

- Servizio riscontro e vigilanza su enti, uffici e altre gestioni a carattere locale;
- Servizio entrate, contabilità, bilancio e patrimonio;
- Servizio controlli preventivi e successivi.

RTS con 2 uffici dirigenziali:

Ufficio del Direttore

- Servizio affari generali, contenzioso, antiriciclaggio;
- Servizi amministrativi e delegati e segreteria Commissione medica di verifica;
- Servizio controlli preventivi e successivi;

Ufficio I

- Servizio riscontro e vigilanza su enti, uffici e altre gestioni a carattere locale;
- Servizio entrate, contabilità, bilancio e patrimonio;
- Servizio pagamento stipendi, pensioni e altre spese fisse;

RTS con ufficio dirigenziale monocratico e con sede nel capoluogo di Regione:

- Servizio affari generali, contenzioso, antiriciclaggio;
- Servizi amministrativi e delegati e segreteria Commissione medica di verifica;
- Servizio riscontro e vigilanza su enti, uffici e altre gestioni a carattere locale, entrate, contabilità, bilancio e patrimonio;
- Servizio controlli preventivi e successivi;
- Servizio pagamento stipendi, pensioni e altre spese fisse.

RTS con ufficio dirigenziale monocratico e con sede diversa dal capoluogo di Regione:

- Servizio affari generali, contenzioso, antiriciclaggio;
- Servizio riscontro e vigilanza su enti, uffici e altre gestioni a carattere locale, entrate, contabilità, bilancio e patrimonio;
- Servizio controlli preventivi e successivi;
- Servizio pagamento stipendi, pensioni e altre spese fisse;

I procedimenti di restituzione dei depositi, già aperti o costituiti presso le singole RTS alla data di entrata in vigore del DM, che continueranno ad essere gestiti presso la medesima sede che li ha in carico, saranno curati, nelle RTS con sede diversa dal capoluogo di Regione, dal Servizio affari generali, contenzioso, antiriciclaggio.

Il direttore della RTS, al quale il DM affida, in ogni caso, la gestione delle risorse umane, per quanto di competenza, provvede all'assegnazione del personale agli uffici, tenendo conto dei principi di efficienza, efficacia, produttività e razionalità funzionale.

Si ribadisce che il direttore è responsabile del regolare funzionamento della Ragioneria territoriale non solo nelle sedi monocratiche, ma anche nelle RTS articolate in più uffici di livello dirigenziale non generale.

Pertanto, ferma restando la responsabilità di ciascun dirigente, è necessario che i dirigenti titolari degli uffici assicurino, con il coordinamento del direttore della RTS, il corretto espletamento dei compiti istituzionali, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò richiede che il direttore venga opportunamente informato delle questioni più significative con rilevanza esterna e che le decisioni conseguenti all'attività di controllo, per la quale occorre assicurare l'unitarietà di indirizzo, siano concordate con il medesimo.

Per ogni tipologia di procedimento sarà individuato un funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, tenendo conto dei compiti previsti dal CCNL del comparto ministeri per la seconda e la terza area funzionale.

In fase di prima applicazione nelle Ragionerie con due sedi è consentito, previa attenta ponderazione delle risorse umane disponibili e preventiva intesa con gli uffici centrali, l'accorpamento in un'unica sede del Servizio affari generali, contenzioso, antiriciclaggio e del Servizio riscontro e vigilanza su enti, uffici e altre gestioni a carattere locale, entrate, contabilità, bilancio e patrimonio. In ogni caso, giova ribadire, dovrà essere rispettato il principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.

Si raccomanda di assicurare la necessaria flessibilità all'interno delle strutture, anche attraverso percorsi di affiancamento del personale precedentemente adibito ad altre attività.

Si segnala, pure, l'opportunità di rotazione nell'assegnazione delle pratiche, al fine di mitigare i rischi di eventuali fenomeni corruttivi, in linea con i principi e le prescrizioni contenuti nel piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero.

In merito alle attività di protocollazione e gestione documentale si segnala che anche per le RTS con due sedi, che il DM definisce unica unità organizzativa, sarà attivo un unico registro ufficiale di protocollo, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 e dalla determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2/11/2015. Con specifica comunicazione di servizio, da parte dell'AGICS, verranno fornite indicazioni per la fase transitoria.

Si fa presente, sin d'ora, che per le predette RTS sarà attiva un'unica PEC per la ricezione degli atti dematerializzati; conseguentemente, le medesime provvederanno a darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni controllate.

Quanto all'attività di collaborazione con l'AGRUE per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorità di audit di fondi comunitari, nonché per i compiti di

organismo nazionale di coordinamento delle autorità di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, si ribadisce che la stessa è svolta presso le RTS individuate con apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato, sotto la diretta responsabilità del direttore, da presidi costituiti da personale, avente specifica professionalità ed esperienza in materia di controllo, individuato dal direttore medesimo.

Gli atti con cui viene assegnato il personale e quelli con cui gli uffici sono articolati in servizi dovranno essere trasmessi all'UCRDAG e all'Ufficio XIII dell'IGF entro 15 giorni dall'entrata in vigore del DM.

Si fa presente che l'osservanza delle indicazioni contenute nella presente circolare costituisce elemento di valutazione in sede di verifica del raggiungimento dei risultati da parte dei direttori e dei dirigenti delle RTS.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco

Il Capo del Dipartimento

Luigi Ferrara